

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 10.6 e 10.7 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 2 luglio 2007 è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **G.S. GIOVINAZZO CALCIO A 5** nei confronti di:

F.I.G.C.

Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque

Sig. Eduardo Tadei Da Silva

– Oggetto:

A seguito di decisione della Commissione Tesseramenti della FIGC (C.U. n. 18/D del 23.2.2007) confermata, successivamente, dalla CAF, è stata dichiarata la nullità del tesseramento del calciatore Tadei da Silva Edoardo, schierato con la G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque.

Conseguentemente la Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, ha inflitto al Giovinazzo la perdita della gara con l'A.S.D. Modugno Calcio a Cinque del 13 gennaio 2007 (C.U. n. 586 del 12 aprile 2007).

La CAF ha confermato la decisione in data 20 aprile 2007 (C.U. n. 47/C).

Il G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque lamenta la erroneità delle decisione della Commissione Tesseramenti e la regolarità del procedimento di tesseramento del calciatore.

– Pretese:

1) Accertare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità, e comunque la contrarietà al diritto, e per l'effetto dichiarare l'annullamento:

- a) della decisione della Commissione Tesseramenti della FIGC pubblicata con C.U. n. 18/D del 23.2.2007 con cui è stata dichiarata la nullità del tesseramento del Sig. Tadei Da Silva Eduardo per la società G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque dalla data del 19.12.2006;
- b) della decisione della CAF pubblicata con C.U. n. 44/C del 6.4.2007 con cui è stato definitivamente respinto l'appello interposto dalla società Giovinazzo avverso la decisione sub a);
- c) della decisione della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque pubblicata con C.U. n. 586 del 12.4.2007 con cui è stata inflitta alla G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque la sanzione della perdita della gara G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque – A.S.D. Modugno Calcio a 5 del 13.1.2007 (campionato nazionale di calcio a 5 serie B giorno D) con il punteggio di 0-6 per violazione dell'art. 12 del CGS;

- d) della decisione della CAF pubblicata con C.U. n. 47/C del 20.4.2007 con cui è stato definitivamente respinto l'appello interposto dalla società Giovinazzo avverso la decisione sub c);
 - e) nonché di ogni altro provvedimento degli Organi della FIGC direttamente e/o indirettamente connesso e/o conseguente e/o presupposto e/o dipendente da quelli sub a), b), c) e d).
- 2) Subordinatamente accertare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità, e comunque la contrarietà al diritto di tutti i provvedimenti di cui alle lettere a, b, c, d, e, che precedono e per l'effetto:
- f) accertare che a causa dei predetti illegittimi ed ingiusti provvedimenti della FIGC, la G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque ha perso la promozione al campionato di serie A2 della Divisione Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2007/2008;
 - g) condannare la FIGC, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, ad iscrivere la società G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque al campionato di serie A2 della Divisione Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2007/2008.

3) In ogni caso:

- h) pronunciare ogni e qualsivoglia altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato e/o a dare attuazione alla decisione arbitrale;
- i) condannare la FIGC alla restituzione di tutte le tasse versate dalla G.S. Giovinazzo Calcio a Cinque per i procedimenti di giustizia federale e tutte le spese sostenute per la difesa;
- j) condannare le parti convenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale e dei componenti degli Arbitri e degli altri Organi della Camera, nonché a rifondere alla parte attrice ogni spesa sostenuta per la propria assistenza legale e per il presente procedimento, ivi comprese tutte le fasi celebrate e di tutti i diritti amministrativi versati alla Camera.

Si rende noto che il Collegio Arbitrale, costituito per dirimere la controversia, con ordinanza del 17 luglio 2007:

- 1) ha fissato giovedì 19 luglio 2007, alle ore 12.00, quale termine affinché un terzo interessato possa proporre motivata istanza di autorizzazione all'intervento nella presente controversia arbitrale ai sensi e secondo quanto previsto dall'art. 10.7 del Regolamento della Camera;
- 2) ha autorizzato fin d'ora il terzo interessato che dovesse proporre l'istanza a partecipare all'udienza fissata per il giorno 24 luglio 2007;
- 3) ha autorizzato fin d'ora il terzo interessato a depositare la propria comparsa in occasione dell'udienza del 24 luglio 2007, alle ore 12.00;
- 4) ha dato mandato alla Segreteria della Camera di trasmettere al terzo interessato gli atti delle parti costituite, alla scadenza del termine di cui al punto 1.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastianò

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete